

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 2003

Si pubblicano mensilmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1984

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III del Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 2003, n. 52.

Elezione di sei membri nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale per lo Sport - AGENSPORT.

Pag. 5

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 10 settembre 2003, n. 345.

Conferimento delle funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio al dott. Aldo Ciulla direttore del Servizio Funzione Amministrativa

Pag. 7

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 514.

I.A.C.P. di Frosinone. Legge 560/93, art. 1, commi 5 e 14. Utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella gestione speciale, da destinare al ripianamento del disavanzo di amministrazione ed al reinvestimento nel patrimonio abitativo. Importo da utilizzare: Euro 345.455,95

Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2003, n. 590.

Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 12 gennaio 1999, n. 10 e 3 ottobre 2000, n. 2036 con variazione dell'utilizzo dei finanziamenti assegnati all'IACP di Frosinone da interventi di nuova costruzione di alloggi in locazione a lavoratori dipendenti, ex art. 9, legge 493/93, art. 4 legge 85/94 e art. 8 della legge n. 179/92, a interventi di ERP di nuova costruzione e di recupero. Importo finanziamento: Euro 1.549.370,70

Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2003, n. 714.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e succ. modificazioni. Disciplina relativa al settore commercio, art. 32, cc. 2 e 3, comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione DGR n. 288 dell'8 marzo 2002.

Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 733.

Piano di riparto ai comuni dei fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Legge 10 febbraio 2000, n. 62, art. 1; DPCM 106/2001. Dal Ministero dell'Economia Euro 11.847.603,00; capitolo in entrata n. 225108, capitolo in uscita FL1102. Anno scolastico 2003-2004

Pag. 16

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

25 LUG, 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 25 LUG. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA.

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Andrea	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Carlo	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....COMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. -714-

OGGETTO:

_____ L.R.18.11.1999, n.33 e
succ.mod. disciplina relativa al settore commercio. Art.32, cc 2 e 3; comuni e località
a prevalente economia turistica e città d'arte.
Integrazione D.G.R. n.288, del 8.3.2002.



OGGETTO:

L.R. 18/11/99, n. 33 e succ. modificazioni, disciplina relativa al settore Commercio. Art. 32, cc. 2 e 3; comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione DGR n. 288, del 8/3/2002

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art. 12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i Comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c. 4, del decreto medesimo;

VISTA la L.R. 18.11.1999, n. 33, e suc. mod., ed in particolare l'art. 32, il quale dispone:

al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei Comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei Comuni montani, insulari o di singole zone di Comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;

al comma 2 l'inoltro alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o di parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/98;

al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali Comuni o di parti di essi e dei relativi periodi;

VISTA la D.C.R. 24.10.2001, n. 83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art. 32, che, in particolare:

- ha attribuito alla Giunta Regionale la potestà di individuare i Comuni, le frazioni, le località e le zone e di fissare i periodi in cui si applicano le disposizioni derogatorie del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998;

- ha fissato i parametri per l'individuazione:

dei Comuni, o parti di essi, a prevalente economia turistica, contenuti nei punti da 1A ad 1D e nei punti da 3A a 3F, riferiti, questi ultimi, ai Comuni o zone che presentano caratteristiche ed attrattive contemplate dalla suddetta lettera c) del c. 1 dell'art. 32 citato, nei quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo dell'economia locale;

delle città d'arte, o parti di Comuni aventi tale connotazione, contenuti nei punti da 2A a 2D;

- ha stabilito che ai fini del riconoscimento di territorio a prevalente economia turistica è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno uno dei parametri sub 1) e/o la sussistenza obbligatoria della relativa condizione sub 3), mentre ai fini del riconoscimento del territorio con connotazione di città d'arte è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno due delle condizioni sub 2) e 3) con eccezione della condizione 2D) che è da sola sufficiente a detti fini;



- ha fissato i periodi massimi entro i quali possono essere applicate le disposizioni derogatorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998 e precisamente:

da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori a prevalente economia turistica, ad eccezione di quelli di cui al parametro 3A) - gennaio/marzo e giugno/settembre di ogni anno, al parametro 3B)

- coincidenti ogni anno con l'attività delle terme, al parametro 3C) da marzo a settembre di ogni anno, ai parametri 3D) 3E) 3F) coincidenti ogni anno con le iniziative;

da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori con connotazione di città d'arte ad eccezione delle zone A di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 che soddisfino il parametro 2D), nelle quali il periodo di deroga massima è quello compreso fra gennaio e novembre di ogni anno;

- ha attribuito la facoltà ai Comuni di determinare se le disposizioni di cui al ripetuto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998 siano applicabili sull'intero territorio comunale ovvero esclusivamente sulla parte di esso considerata ai fini della verifica sulla sussistenza dei parametri, ad eccezione dei casi in cui i parametri di riferimento siano quelli contenuti nei punti 2D) e 3A), per i quali l'applicabilità è comunque limitata alla parte del territorio considerata, e nei punti da 3B) a 3F) per i quali il predetto art. 12 è applicabile sull'intero territorio comunale;

PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n. 83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;

CONSIDERATO che con la D.C.R. n.83/2001 è stato, inoltre, disposto che la Giunta Regionale può procedere ad integrare il provvedimento di individuazione dei territori comunali di cui trattasi, con l'inserimento di altri Comuni, frazioni, località o zone a seguito di successive richieste inoltrate

dalle competenti Amministrazioni secondo le procedure previste, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite dalla deliberazione consiliare medesima;

VISTA la D.G.R. n.288 dell' 8.03.2002 con la quale sono state approvate le schede appositamente numerate da 1 a 3, allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all'art.32 c.3 della L.R.33/99;

VISTA l'allegata scheda, numero 1, riguardante i Comuni, classificati a prevalente economia turistica, che forma parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono riportati:

il Comune che ha avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n. 83/2001;


il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dal Comune e della successiva integrazioni istruttoria;

il parametro per i quali è stata attestata dal Comune medesimo la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento;

l'indicazione del territorio comunale interessato;

il periodi di ogni anno, durante il quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art. 12, c.1, del D.Lg. n. 114/1998;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la suddetta, allegata scheda n. 1, tenendo conto della sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite, attestata dal Comune, e dalla proposta avanzata dallo stesso in merito alla validità territoriale ed il periodo di ogni anno di applicazione delle deroghe di cui trattasi;

RITENUTO, inoltre, per motivi di chiarezza e trasparenza, disciplinare i casi in cui venga a cessare la sussistenza della condizione attestata ai fini del presente provvedimento dal Comune in riferimento ai parametri stabiliti dalla D.C.R. n. 83/2001;

ALL'UNA M.M.F.A.:

DELIBERA

per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di approvare ad integrazione delle schede di cui alla D.G.R. n.288 dell' 8.3.2002 l' allegata scheda n. 1 "Comuni a prevalente economia turistica", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare atto che la suddetta, allegata scheda, contiene il nominativo del Comune che, in attuazione di quanto stabilito dalla D.C.R. 24.10.2001, n. 83, ha avanzato formale richiesta di inserimento nel provvedimento di cui all'art. 32, c. 3, della L.R. 18.11.1999, n. 33, e succ.mod. attestando la comprovata sussistenza delle condizioni stabilite in base al parametro di riferimento, fornendo l'esatta indicazione del territorio interessato e proponendo, nel rispetto di quelli massimi previsti, il periodo di ogni anno durante i quali gli esercenti possono, come previsto dall'art. 12, c.1, del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale; di dare atto, altresì, che tutti i suddetti dati forniti dai Comuni sono riportati nell' allegata scheda n. 1, che si approva.

La cessazione della sussistenza delle condizioni minime previste dalla D.C.R. n. 83/2001 per il riconoscimento di Comune a prevalente economia turistica, in riferimento al parametro riportato per il Comune nella scheda allegata comporta automaticamente la decadenza della classificazione riconosciuta al Comune medesimo nelle scheda stessa. Nel caso di Comuni con ambedue le classificazioni, la decadenza è automatica solo per la classificazione per la quale non sussistono più le condizioni minime stabilite. A tal fine i Comuni sono tenuti a verificare annualmente, prima dell'inizio di deroga, il permanere delle condizioni minime attestate.

Il Comune è tenuto, altresì, a comunicare immediatamente alla competente Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio ogni variazione intervenuta sulla sussistenza delle condizioni in base al parametro di riferimento, attestata ai fini della presente deliberazione, onde procedere ai fini della trasparenza e della correttezza amministrativa alla sua formale modifica.

Con successiva deliberazione si provvederà ad integrare le schede di cui alla D.G.R. n.288 dell'8.3.2002, ed al presente provvedimento, qualora siano inoltrate dai Comuni formali richieste in tal senso, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalla D.C.R. n. 83/2001, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni da essa stabilite.

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 LUG. 2003

COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA

Comune	RIETI
PR.	RIETI
Via Richieste Prot.n.	2849 - 18/1/2002; 54941 - 15/11/2002; 25481 - 23/5/2003;
Attestazioni inviate relative ai parametri	1B)
Territorio	<p><u>Centro Storico meglio individuato con le seguenti vie e piazze:</u> via Alemanai, Largo Alfani, vicolo Annarello, via Arco Ciocchi, via Arco dei Ciechi, via Arco Oscuro, via Arco Santa Lucia, via Bambin Gesù, vicolo Barilotto, piazza C. Battisti, piazza Beata Colomba, via Bevilacqua, via Giordano Bruno, via del Burò, largo Cairoli, via delle Canali, vicolo Cantaro, via Cappelletti, via Catenaccio, piazza Cavour, via Ceccotti, via Centuroni, via Ceroni, piazza Chiesa del Suffragio, vicolo Chiuso, via Cintia, via Corone, vicolo Condotto, via dei Cordari, via della Cordonata, via dei Crispolti, via Duomo, via Episcopio, via Erilaci, largo Fiordeponi, via delle Fontanelle, via del Forno, Via Garibaldi, via Marchetti, via del Maltonato, via di Mezzo, via della Molina, via Nova, piazza Oberdam, vicolo Picuti, Largo Pitoni, via Porta Conca, via del Porto, via Potenziani, via dei Pozzi, via Ripresa, via Roma, via San Benedetto, via San Bernardino, via San Donato, via San Francesco, largo san Giorgio, via Sanizi, via San Leopardo, via San Liberatore, via San Pietro Martire, via San Rufo, piazza San Rufo, via Sant'Agnese, via Sant'Anna, via Santa Barbara, via Santa Caterina, via Santa Lucia, via Santa Lucia Nuova, via Santa Scolastica, via Sant'Eusazio, via Santo Spirito, Scalette della Pellicceria, Scalette di San Rufo, vicolo Sdrucolo, via del Seminario, vicolo Severi, via Sisti, via delle Stelle, vicolo Stoli, via Tancredi, via Torontone, via del Torrione, vicolo Tosti, via Varrone, vicolo Vecchierelli, via della Verdura, via del Vicinato, via Vignola, via Vincenti Marteri, piazza Vittorio Emanuele.</p> <p><u>Località turistica del Monte Terminillo meglio individuata con le seguenti vie e piazze:</u> via degli Abeti, via degli Appennini, via dei Bucaneve, piazzale Campoforogna, Anello Campoforogna, via dei Cerri, via dei Frassini, via dei Ginopri, via dei Licheni, via Miramonti, Pian de' Rosae, piazzale Pian de' Valli, via dei tre Faggi, via dei Villini, piazza L.Zamboni.</p> <p><u>Le Seguenti Frazioni:</u> Vazia, Manganello, san Giovanni Reatino, Sant'Elia, Poggio Fidoni, Poggio Perugino, Cerchiara, Lisciano, Lignano, Moggio, Casette, Castelfranco, San Benedetto.</p>
Periodo	<p>Per il centro Storico - dal 1° lunedì di Maggio alla 1° domenica di luglio e dal 1° lunedì di ottobre al 31 ottobre.</p> <p>Per la località turistica del Monte Terminillo - dal 1° febbraio al 30 ottobre.</p> <p>Per le Frazioni - dalla 1° domenica di giugno alla 2° domenica di settembre.</p>

ae

17

Se
ly
M

4